



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 51 del 29-09-2014

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:25, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge; dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

SBROCCA ANGELO	P
VIGILANTE MANUELA	P
BARILE MICHELE	P
CASOLINO ANDREA	A
COCOMAZZI MARIA GRAZIA	P
DI CAMPLI SEBASTIANO	P
DI FRANZIA SALVATORE	P
DI GIOVINE FRANCESCO	P
DI TELLA GIOVANNI	P
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
GIUDITTA ANTONIO	P
ORLANDO SILVIO MARIO	P
POTENA MARIO	P
SABELLA VINCENZO	P
SCIANDRA ANTONIO	P
SCURTI OSCAR DANIELE	P
CIARNIELLO ANNIBALE	P
DI BRINO BASSO ANTONIO	P
DI GIANDOMENICO REMO	A
DI MICHELE NICOLINO	P
MARINUCCI PAOLO	P
MARONE MICHELE	P
PARADISI DANIELE	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	A
ROBERTI FRANCESCO	P

ne risultano presenti n. 22 e assenti n. 3.

Assume la presidenza **VIGILANTE MANUELA** in qualità di **PRESIDENTE**, assistito dal **SEGRETARIO GENERALE TENORE VITO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Alla ripresa dei lavori, effettuato un nuovo appello al quale risultano presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri e risultano assenti i Consiglieri Casolino, Di Giandomenico e Rinaldi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di Consiglio n.47 del 28.08.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di delibera di Consiglio dell'Ufficio Tributi:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITÀ LOCALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'***Imposta Unica Comunale (IUC)*** basata su due presupposti impositivi :

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ***IMU*** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ***TASI*** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ***TARI*** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO CHE il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
(omissis)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, (principio ribadito dal comma 654, dell'art. 1, Legge n. 147/2013), specificando poi al successivo art. 3 del predetto D.P.R. che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);

RICHIAMATO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 maggio 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Termoli dovrà sostenere, e recuperare per l'anno 2014 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in € 6.200.711.74, così ripartito tra parte fissa e parte variabile della tariffa:

Costi totali T = TF + TV	€ 6.200.711.74	TF - Totale costi fissi TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK	€ 3.107.441,71
		TV - Totale costi variabili TV = CRT+CTS+CRD+CTR	3.093.270,03

che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali";

CONSIDERATO che l'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1, Legge n. 147/2013 prevede quanto segue "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 29-09-2014 pagina 4 COMUNE DI TERMOLI

27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista nel suddetto periodo del comma 652 in ordine alla individuazione dei coefficienti minimi e massimi ai fini della graduazione delle tariffe dell'anno in corso, in considerazione della necessità di assicurare un regime transitorio tendente ad evitare eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose, in un percorso di graduale avvicinamento all'applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza $\text{tassa rifiuti} = \text{costi del servizio}$, quantificando il gettito teorico derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, ottenendo la seguente ripartizione:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	47,52%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 47,52\%$	€ 1.476.656,31
	€ 2.946.578,23	% costi variabili utenze domestiche	47,52%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 47,52\%$	€ 1.469.921,92
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	52,48%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 52,48\%$	€ 1.630.785,41
	€ 3.254.133,52	% costi variabili utenze non domestiche	52,48%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 52,48\%$	€ 1.623.348,11

TENUTO CONTO che nel determinare la quota di parte fissa e variabile all'interno delle due macrocategorie, si è provveduto:

- per le **utenze domestiche**, ad individuare un coefficiente a scalare intermedio tra i limiti minimo e massimo inseriti nell'allegato 1 del “metodo normalizzato”, come variati in applicazione del citato comma 652 nella misura del 50 per cento in diminuzione dei limiti minimi ed in aumento dei limiti massimi, determinando i seguenti coefficienti:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1.1	Un componente	0,81	1,14
1.2	Due componenti	0,94	2,00
1.3	Tre componenti	1,02	2,43
1.4	Quattro componenti	1,09	2,80
1.5	Cinque componenti	1,10	3,03
1.6	Sei o piu' componenti	1,06	3,04

- per le **utenze non domestiche**, ad individuare un coefficiente ricompreso tra il minimo e il massimo tra quelli stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come variati in applicazione del citato comma 652 nella misura del 50 per cento in diminuzione dei limiti minimi ed in aumento dei limiti massimi, determinando i seguenti coefficienti Kc e Kd:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,62	5,44
2.2	Cinematografi e teatri	0,71	6,18
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	5,85
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,11	9,83
2.5	Stabilimenti balneari	0,47	4,11
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,86	7,56
2.7	Alberghi con ristorazione	1,47	12,99

2.8	Alberghi senza ristorazione	0,43	3,75
2.9	Case di cura e riposo	1,04	9,19
2.10	Ospedali	1,80	15,88
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,23	10,85
2.12	Banche ed istituti di credito	1,19	10,40
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,19	10,41
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	12,90
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	1,15	10,09
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	2,51	22,04
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est	1,01	8,87
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	0,91	8,02
2.19	Carrozeria, autofficina, elettrauto	1,05	9,24
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,41	12,38
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80	7,08
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,07	27,04
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	5,80	50,99
2.24	Bar, caffè, pasticceria	3,04	26,71
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,79	15,74
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,94	17,06
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	19,47
2.28	Ipermercati di generi misti	2,79	24,49
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	3,81	33,57
2.30	Discoteche, night club	2,87	25,20

CONSIDERATO che, applicando i criteri su esplicitati, si ottengono le seguenti tariffe:

- per le **utenze domestiche**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		mq	Num utenze	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	UN COMPONENTE	388.807,81	3.911	0,675764	46,069289
1 .2	DUE COMPONENTI	420.779,84	3.653	0,784220	80,823315
1 .3	TRE COMPONENTI	342.655,41	2.924	0,850962	98,200328
1 .4	QUATTRO COMPONENTI	444.204,08	4.160	0,909362	113,152641
1 .5	CINQUE COMPONENTI	83.999,93	641	0,917705	122,447323
1 .6	SEI O PIU' COMPONENTI	22.754,00	176	0,884334	122,851439

- per le **utenze non domestiche:**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche				
Tariffa utenza non domestica		mq	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	7.995,00	1,049855	1,043174
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	735,00	1,202254	1,185076
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	52.102,02	1,117588	1,121795
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	19.373,00	1,879580	1,885000
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	69.888,00	0,795858	0,788133
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	20.727,00	1,456251	1,449705
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	20.495,00	0,728125	0,719099
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	10.912,00	1,761048	1,762274
2 .10	OSPEDALI	27.852,00	3,047967	3,045148
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	67.635,04	2,082778	2,080595
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	6.872,34	2,015045	1,994303
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	106.502,29	2,015045	1,996221
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3.825,89	2,472240	2,473703
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	1.697,00	1,947312	1,934858
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	25,00	4,250221	4,226390
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	5.207,64	1,710248	1,700911
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	13.977,81	1,540917	1,537915
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18.815,09	1,777981	1,771862
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	181.355,00	2,387574	2,373988
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	23.290,00	1,354652	1,357660
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17.789,26	5,198478	5,185190
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4.607,00	9,821229	9,777842
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	16.701,95	5,147679	5,121909
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	17.016,43	3,031034	3,018302
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	787,00	3,285032	3,271425
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI	1.814,89	3,742227	3,733567
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	16.021,00	4,724350	4,696202
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	17,00	6,451532	6,437383

2 .30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	8.836,34	4,859815	4,832351
-------	-----------------------	----------	----------	----------

RITENUTO dover approvare per l'anno 2014 le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) come sopra determinate, dando atto che viene assicurata la copertura totale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali";

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della TARI, quale componente della IUC:

A) Utenze domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		mq	Numero utenze	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	UN COMPONENTE	388.807,81	3.911,58	0,675764	46,069289
1.2	DUE COMPONENTI	420.779,84	3.653,04	0,784220	80,823315
1.3	TRE COMPONENTI	342.655,41	2.924,38	0,850962	98,200328
1.4	QUATTRO COMPONENTI	444.204,08	4.159,99	0,909362	113,152641
1.5	CINQUE COMPONENTI	83.999,93	641,22	0,917705	122,447323
1.6	SEI O PIU' COMPONENTI	22.754,00	176,00	0,884334	122,851439

B) Utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche				
Tariffa utenza non domestica		mq	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	7.995,00	1,049855	1,043174
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	735,00	1,202254	1,185076
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	52.102,02	1,117588	1,121795
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	19.373,00	1,879580	1,885000
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	69.888,00	0,795858	0,788133
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	20.727,00	1,456251	1,449705
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	20.495,00	0,728125	0,719099
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	10.912,00	1,761048	1,762274
2 .10	OSPEDALI	27.852,00	3,047967	3,045148
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	67.635,04	2,082778	2,080595
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	6.872,34	2,015045	1,994303
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	106.502,29	2,015045	1,996221
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3.825,89	2,472240	2,473703
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	1.697,00	1,947312	1,934858

2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	25,00	4,250221	4,226390
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	5.207,64	1,710248	1,700911
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	13.977,81	1,540917	1,537915
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	18.815,09	1,777981	1,771862
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	181.355,00	2,387574	2,373988
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	23.290,00	1,354652	1,357660
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17.789,26	5,198478	5,185190
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4.607,00	9,821229	9,777842
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	16.701,95	5,147679	5,121909
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	17.016,43	3,031034	3,018302
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	787,00	3,285032	3,271425
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI	1.814,89	3,742227	3,733567
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	16.021,00	4,724350	4,696202
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	17,00	6,451532	6,437383
2 .30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	8.836,34	4,859815	4,832351

3. di dare atto che il gettito della TARI previsto derivante dall'applicazione delle suddette tariffe è pari ad € 6.200.711,74;
4. di dare atto, altresì, che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Campobasso;
5. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di iniziare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
8. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
9. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Ciarniello e Roberti, le cui dichiarazioni sono depositate su supporto informatico agli atti della Segreteria.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera di Consiglio, con voti :

Favorevoli n. 15

Contrari n. 6 (Di Michele, Di Brino, Marone, Ciarniello, Marinucci e Paradisi)

Astenuti nessuno

N.P.V. n. 1 (Roberti)

DELIBERA

Di approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio comunale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, con voti :

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 29-09-2014 pagina 8 COMUNE DI TERMOLI

Favorevoli n. 15

Contrari n. 4 (Di Michele, Di Brino, Marone e Ciarniello)

Astenuti nessuno

N.P.V. n. 3 (Roberti, Marinucci e Paradisi)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento ha acquisito
in data 28-08-2014 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del dirigente dalla TORRE ALFREDO
in data 28-08-2014 il parere **Favorevole** per la regolarità contabile del dirigente dalla TORRE ALFREDO
depositati in originale nel relativo fascicolo.

Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Avv. Manuela Vigilante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Tenore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ e per 15 gg. consecutivi.

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267.

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE